

Il processo al tempo del Coronavirus: l'esperienza lombarda

Francesca Fieconi

Le osservazioni e considerazioni di seguito esposte sono il frutto di interviste telefoniche effettuate, in preparazione di questo intervento, a colleghi, avvocati e operatori del diritto residenti nella zona più colpita d'Italia dalla pandemia, che ringrazio, pubblicamente, per la generosità di apporto e per l'ampia disponibilità a dialogare dimostrate, ad ogni ora del giorno e della sera. Al tempo del coronavirus si riscopre la qualità professionale e umana di tante persone, e dunque il senso più profondo dell'amicizia, nonché il valore del lento trascorrere del tempo, che induce a una ricerca interiore del senso delle nostre opere, e questo dà una forza in più per procedere e non fermarsi.

I. Alla ricerca di una nuova dimensione etica della Giustizia.

a) Il ritorno nella caverna.

In un periodo di massima emergenza sanitaria che ha costretto l'umanità intera a riscoprire la validità salvifica di un ritorno allo stato primordiale dell'uomo nella caverna, l'intera organizzazione sociale, compresa la Giustizia, si ritrova a dover scoprire le potenzialità del suo lato *smart*.

Il percorso dell'uomo sulla terra è stato già sapientemente descritto da Platone nei passi del settimo libro de *La Repubblica*. Il mito della caverna rappresenta, infatti, la sintesi di un percorso intellettuale affidato all'uomo, ove il mondo dell'apparenza e quello dell'essere sono luoghi di partenza e di arrivo possibili grazie alla pratica della filosofia, intesa come attività spirituale autonoma che interpreta e definisce i modi del pensare, del conoscere e dell'agire umano nell'ambito assoluto ed esclusivo del divenire storico. Così le ombre scambiate per realtà, e la realtà rifiutata

come ombra, rappresentano la dimensione di partenza dell'uomo incatenato nella caverna, reso cieco dalla mancanza di luce, e schiavo delle apparenze da cui si deve liberare, senza timore di essere additato come un eretico e, per questo, ucciso dai propri compagni di caverna. L'uomo, cercando in ogni momento una luce, non rinuncia a seguire un percorso di verità e, dunque, anche dalla caverna in cui è costretto a vivere, come uno schiavo, recupera la sua socialità e dimensione etica.

E così avvenuto che, ai tempi della pandemia globale, stare a casa costituisce l'atto più nobile che l'uomo può compiere a servizio dell'umanità, ma nello stesso tempo tale immobilità deve indurlo a compiere un viaggio statico con i mezzi che ha sino ad oggi acquisito. Ed è in questi termini che Livia Pomodoro, già presidente del Tribunale di Milano, nel mese corrente ha annunciato via *web* la prosecuzione dell'attività del teatro di cui è direttrice proponendo un itinerario virtuale che ha inizio dall'animo umano e lo guida come spettatore di nuovi orizzonti di vita, in piena armonia con la natura, per il tramite di una connessione in *streaming* che permette allo spettatore costretto in casa di mantenere un contatto con il resto del mondo, dopo avere attraversato il corridoio per arrivare nella sala di rappresentazione prescelta¹.

b) *L'esperienza del distretto milanese.*

Per comprendere quanto sta avvenendo nel mondo della giustizia, occorre soffermarsi su quanto avvenuto negli anni recenti nel distretto di Milano, e non solo.

I Tribunali e le Corti lombarde devono la loro attuale capacità di reggere ad ogni insulto e avversità cui oggi la pandemia li ha gravemente esposti alla lungimiranza dei loro dirigenti, passati e presenti, nello spingere gli uffici di un grande comprensorio industriale e densamente popolato all'implementazione del processo telematico, poi diffusosi nel settore civile in tutto il territorio nazionale nei due gradi di giudizio. Tutti ricordano che alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2011 veniva data notizia che nel foro di Milano, con i decreti ingiuntivi *on-line*, cittadini e imprese, nell'anno 2009-2010, avevano risparmiato tra gli 8 e i 18 mln euro, a seconda del tasso applicato, e l'ordine degli avvocati di

¹ <https://www.nohma.org/streaming.html>

Milano era indicato come il principale *partner* delle iniziative intraprese dal Tribunale. Mosso da uguale spirito innovativo, Giovanni Canzio, già presidente della Corte d'appello di Milano al tempo della sua totale informatizzazione in campo civile, quale primo presidente della Corte di cassazione, nel febbraio 2016, dava una nuova spinta ad abbandonare atteggiamenti burocratici retrivi e non in linea coi tempi: alla nota della Corte di appello di Roma, prot. 37097, in relazione ai poteri di autentica degli avvocati ai sensi del D.L. 90/2014 e D.L. 83/2015, rispondeva indicando che è da escludersi la prassi di esigere dagli avvocati, al momento dell'iscrizione del ricorso per cassazione, l'attestazione di conformità della copia del provvedimento impugnato rilasciata dalla cancelleria del giudice *a quo*, estratto dal fascicolo informatico, essendo sufficiente quella rilasciata direttamente dal difensore, come prevede il comma 9-bis dell'art. 16 bis D.L. n. 179/2012, così come introdotto dall'art. 52 del D.L. 90/2014, conv. con modif. nella l. n. 114/2014. Così dava un crisma giuridico a un passaggio importante: l'era digitale responsabilizza gli attori principali del processo telematico, in particolare gli avvocati cui si affida la certificazione di conformità degli atti analogici estratti dai documenti digitali.

c) Le misure necessarie e urgenti adottate a livello nazionale.

Nel campo della giustizia, come è noto, l'art. 83 del decreto-legge n. 18/2020 (c.d. Cura Italia), ha dettato disposizioni urgenti per contenerne gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali, in modo da garantire il c.d. distanziamento sociale quale efficace strumento per salvaguardare la salute, che l'art. 32 Cost. considera quale <<fondamentale diritto dei cittadini e interesse della collettività>>². Tra queste, rilevano il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti ordinari non rientranti nella nozione di urgenza segnata dal decreto-legge. Lo stesso decreto ha previsto eccezioni riguardanti alcune cause civili e penali particolarmente urgenti e individuate nel medesimo decreto al comma 3 dell'art.83. Il

2. In tal senso, v. F. De Stefano, *La pandemia aggredisce il diritto?* intervista a Giorgio Lattanzi, Giustizia Insieme, *online*

provvedimento, inoltre, impone ai dirigenti dei singoli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, di adottare le misure organizzative a livello locale, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, al fine di evitare ogni possibile forma di contatto, onde limitare la possibilità di contagio, anche nel periodo successivo alla chiusura e sospensione delle attività non urgenti.

Tanto premesso, il Consiglio Superiore della Magistratura, con varie risoluzioni ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di invitare i magistrati a disporre i rinvii delle udienze civili con provvedimenti telematici e non cartacei, utilizzando i modelli di differimento già predisposti dalla STO (Struttura Territoriale di Organizzazione) e disponibili sulla rete *intranet* del CSM, nell'area dedicata all'emergenza COVID-19, eventualmente avvalendosi della collaborazione dei MAGRIF (magistrati di riferimento per l'informatica) per la loro personalizzazione o importazione in *console*. Per i procedimenti penali ritenuti non urgenti, si suggerisce di ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio. In entrambi i casi, si invita a valutare l'opportunità di rinviare le udienze a date successive al 30 giugno 2020 (salvo comprovate ragioni di urgenza), onde evitare ulteriori rinvii del medesimo procedimento, con aggravio di lavoro anche per i ridotti presidi di cancelleria, costretti a una turnazione di funzionari. In realtà, la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali era già contemplata dal decreto-legge Cura Italia (ferme le eccezioni indicate all'art. 83, comma 3 del medesimo decreto) tra quelle che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, in particolare, nel periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno.

Sul punto, nell'ultima risoluzione del 26 marzo del CSM, viene ribadito che la delibera del CSM del 26 marzo 2020 contiene espressamente contingenti deroghe alla normativa ordinamentale vigente in funzione della necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, con ciò facendo chiaramente intendere che quanto si sarà avviato non potrà valere quale ordinaria modalità alternativa di procedere. Ad

esempio, nel protocollo già adottato dalla Corte d'appello di Milano per le udienze penali gestite da remoto, in tema di convalida degli arresti emessi in esecuzione dei provvedimenti di estradizione e dei mandati di arresto europei, il carattere eccezionale degli strumenti tecnologici ammessi per lo svolgimento delle udienze telematiche riecheggia là dove viene espressamente indicato che il protocollo <<si pone in deroga rispetto ai principi fondamentali posti a presidio dell'effettività dell'esercizio di difesa>>, quasi a volerne sottolineare il carattere contingente ed eccezionale, più che la effettiva capacità di colpire le garanzie di difesa che, nel dettaglio, le disposizioni dimostrano in concreto di salvaguardare.

La scelta fondamentale che viene *in nuce*, in un periodo ove è richiesto il distanziamento sociale, è di massima responsabilizzazione dei singoli capi degli uffici nell'adozione delle misure organizzative più opportune, a seconda degli strumenti tecnologici presenti negli uffici e nel territorio, del personale a disposizione e delle effettive necessità di assicurare le attività più urgenti e improcrastinabili in tutta sicurezza. Tale scelta, che può suscitare iniziali e plausibili perplessità in ordine alla esigenza, invece, di perseguire una politica unitaria e coerente negli intenti, è giustificata da un'emergenza che ha dimostrato avere livelli di rischio diversificati a livello locale, e comunque risulta meglio rispondente alla necessità di attivare procedure partecipate di adesione ai protocolli, quali documenti condivisi atti a regolare nel dettaglio le varie attività da svolgersi da remoto, in un'ottica di rispetto delle diverse opinioni espresse dai principali fruitori del settore della giustizia (ordini degli avvocati, questure, case circondariali, forze dell'ordine, di polizia giudiziaria e penitenziaria, sistema sanitario locale, struttura e componenti amministrativi dell'organizzazione degli uffici giudiziari). Le deroghe alla normativa vigente, infatti, non potrebbero essere assunte se non con una preliminare adesione e condivisione da parte di tutti i principali attori coinvolti, e ciò nell'ambito di un ordinamento che si dimostra, anche in questa situazione estrema, rispettoso dello stato di diritto. Tale scelta, come sopra visto, è già stata foriera di audaci spinte verso l'innovazione, come dimostrato dai protocolli che sono stati prontamente creati dai Tribunali, dalle Corti d'appello e dalle Procure lombardi già prima delle

linee guida, per affrontare al meglio, e con regole condivise da ogni attore del foro, l'emergenza in atto.

E', peraltro, significativo che la scelta dell'organo di autogoverno della magistratura di decentrare la redazione delle misure organizzative più idonee - e dei relativi protocolli -, nel solco delle linee guida e dei modelli di protocollo proposti e suggeriti nell'ultima risoluzione dal CSM del 26 marzo 2020, affidandone l'emanazione ai capi degli uffici in maniera concertata, ha trovato del tutto concorde Marina Tavassi, presidente della Corte d'appello di Milano, che a tal fine ha apprestato vari tavoli di lavoro al fine di mettere a punto, sulla scia dei protocolli già in precedenza concordati, linee guida dell'ufficio della Corte d'appello di Milano, condivise dai presidenti delle sezioni e dall'ufficio della Procura Generale, dai dirigenti delle cancellerie e dagli organismi locali, che permetteranno alla giustizia locale di recuperare gradualmente una situazione di operatività, dopo la fase di massima emergenza, con meccanismi che permettono di sfruttare l'apparato tecnologico, approntato dal DGSIA, già diffusamente utilizzato ad ogni livello in questo periodo di emergenza, in cui si rende necessario mantenere il distanziamento sociale.

d) La nuova dimensione.

In un periodo di crisi sanitaria e umanitaria che, per quanto di portata straordinaria e sperabilmente transitoria, si prevede avere una diffusione mondiale non di breve periodo, con rischio di recrudescenza a livello locale, emerge la necessità di acquisire una nuova dimensione etica dell'esistere e dell'operare pur restando rintanati nella propria "caverna". Nel campo della giustizia, pertanto, l'esistere e l'operare ai fini del funzionamento della giustizia richiede una proporzionalità nei provvedimenti adottati che va valutata non in astratto, ma in concreto, alla luce della particolare situazione di fatto che giustifica la limitazione delle normali attività e il distanziamento sociale³. La teatralità del processo, pertanto, racchiusa nell'irrinunciabile principio di oralità, immediatezza e concentrazione, di chiovendiana memoria, ben può essere recuperata

³ In tal senso, v. F. De Stefano, *La pandemia aggredisce il diritto?* intervista a Corrado Caruso, Giustizia Insieme, *online*

nell'“aula virtuale” messa a disposizione dalla tecnologia, più che per il tramite di un ritorno a forme scritte del processo, autogestite dagli avvocati, già rivelatesi fallimentari là dove sperimentate (v. il vecchio processo societario di cui al d.lgs n.5/2003, abrogato con l. n. 69 del 18.06.2009). Il ritorno alla caverna, pertanto, non comporta necessariamente il ritorno allo stato primordiale dell'età della pietra.

In tale contesto emergenziale un dato è sicuro: dopo questa iniziale fase di necessità, la giustizia non potrà più essere messa in quarantena. La breve esperienza, sin qui trascorsa, di “pietrificazione” di ogni attività, quale atto di necessità (escluse le urgenze sopra accennate), conduce ad affermare che non si può affrontare una crisi umanitaria – con la radicale compressione delle libertà costituzionali cui stiamo assistendo – senza giustizia. Soprattutto nelle situazioni di emergenza, le persone vulnerabili lo diventano ancora di più: disagio abitativo dei senza tetto, lavorativo dei lavoratori precari e autonomi, unito al disagio psicologico, sanitario e scolastico, che investe ogni individuo o nucleo familiare, si esasperano, conducono a un generale nichilismo, visto e considerato che l'età matura di soggetti ancora molto attivi nel mondo del lavoro, spesso ai posti di comando, diviene un ulteriore fattore di rischio. Pur nell'ammirevole sforzo del decreto “Cura Italia”, le piccole e medie imprese, gli artigiani, i professionisti di ogni ordine e grado, che contribuiscono a formare la base imponibile dello Stato, rischiano la disfatta economica, con buona pace del diritto al lavoro e della libertà d'impresa. Nel chiuso delle case, la violenza domestica può germinare e la stessa convivenza civile viene minacciata da nuove forme di criminalità. Ed invero, ciò che da questo nuovo quadro d'insieme emerge è che non c'è civiltà senza giustizia, né democrazia senza giustizia. In definitiva, come ha icasticamente rappresentato Maria Giuliana Civinini, presidente del Tribunale di Pisa, <<far aleggiare l'idea che un tribunale non è importante quanto un giornalaio o un tabaccaio non è pericolosa, è suicida>>⁴.

A riprova di questo è sufficiente osservare che il congelamento delle aste immobiliari ha causato ritardi nella gestione delle esposizioni degli istituti di credito e che, pertanto, la crisi e la paralisi dei tribunali sta

⁴ Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa, *La Giustizia in quarantena*, *Questione Giustizia*, *on line*

minando il recupero dei NPL (*Non Performing Loan*). E' prevedibile che, oltre alla drastica riduzione del reddito dei debitori, non più in grado di onorare le proprie obbligazioni, sulle attività finanziarie peseranno altri fattori, quale la paralisi dell'attività dei tribunali, tant'è che è notizia recente, sotto gli occhi di tutti, che Moody's ha messo nel mirino le banche italiane, francesi, spagnole, danesi e belghe, che a livello nazionale soffrono una situazione di totale blocco di recupero dei crediti in sofferenza, posto che nei tribunali di Roma non si faranno più vendite esecutive sino a settembre e a Milano fino ai primi di luglio.

La giustizia, come altri settori della vita sociale e produttiva, nell'immediato futuro non potrà più fermarsi, e dovrà consentire all'uomo rifugiato nella "caverna" di accedervi con gli strumenti di cui già ampiamente dispone, sino ad oggi utilizzati più per diletto che per effettiva necessità di lavoro.

In tale nuovo contesto, le buone prassi processuali che si stanno sviluppando in forma embrionale nei Tribunali e nelle Corti di merito, anche attraverso la stipula di protocolli condivisi dalle organizzazioni locali, e che prevedibilmente si stabilizzeranno unitamente alle linee guida di nuovo conio (cui seguiranno le misure organizzative intraprese a livello locale), si presentano certamente quali strumenti operativi pronti per l'uso, al fine di esaudire il bisogno essenziale di giustizia. Questi ultimi si dimostreranno certamente meritevoli di attenzione per un ulteriore sviluppo dell'attività ordinaria in modalità telematica, al di là della situazione contingente da cui essi germinano, come pronosticato da Giuseppe Ondei, presidente vicario della Corte d'appello di Milano, rappresentando una base per sperimentare i nuovi sistemi applicativi per i procedimenti e per l'organizzazione interna degli uffici.

E' certamente prevedibile che le buone prassi processuali potranno essere tanto più valide, anche per la gestione ordinaria dei procedimenti civili e penali, quanto più si dimostreranno efficaci e strettamente aderenti ai principi di diritto di valenza costituzionale, così come enucleati nel diritto di difesa e del giusto contraddittorio di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

II. *Le buone prassi come declinazioni dei principi e dei valori costituzionali.*

a) Le linee guida e i protocolli locali sulla conduzione dei procedimenti da remoto e a trattazione scritta.

Sulle udienze a distanza sono già state fornite importanti istruzioni sia dal decreto-legge “Cura Italia” che dal CSM. Da ultimo, con la delibera del 26 marzo 2020, il CSM è intervenuto per fornire indicazioni agli uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19, che risultano integralmente sostitutive delle precedenti assunte in via emergenziale. Oltre a importanti indicazioni riguardanti lo svolgimento delle udienze tramite collegamenti da remoto, onde favorire una uniformità applicativa sul territorio nazionale, il CSM ha fornito alcune proposte di protocollo che, in aggiunta alle linee guida locali (tese alla organizzazione degli uffici), si suggerisce ai singoli uffici di stipulare con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali e con le Camere penali e civili locali. Anche per gli uffici minorili, in ordine alle modalità di svolgimento delle udienze civili e delle relative camere di consiglio, nonché delle udienze penali, si suggerisce di promuovere le stesse modalità di svolgimento da remoto previste per gli uffici ordinari, in quanto compatibili.

I protocolli sono quindi concepiti per individuare modalità operative condivise di partecipazione alle udienze da remoto in una fase del processo che, per il momento, non richiede la presenza di terze parti (quali i testimoni), ovvero di gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, ove possibile. Sicché nei fori lombardi, attraverso specifici protocolli, le udienze da remoto sono state già sperimentate per le udienze civili e penali che non si possono differire, quali ad esempio quelle di convalida dell'arresto e di fermo davanti al G.I.P. e di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo innanzi al Giudice, elencate nel terzo comma dell'art. 83 del citato decreto-legge. Mentre la trattazione scritta è stata utile, ad esempio, per svolgere attività processuali civili che non richiedono la presenza delle parti, come le udienze di precisazione delle conclusioni, trasmesse per via telematica sulla base di un protocollo concordato. I modelli di protocollo redatti dal CSM sono stati predisposti a seguito di interlocuzione con la DGSIA (Direzione Generale dei Servizi

Informativi Automatizzati) e il CNF (Consiglio Nazionale Forense) e, a prima vista, in molti punti ricalcano la breve esperienza lombarda.

Il CSM, purtroppo, precisa che le linee guida sono strumenti che forniscono mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali, e che pertanto non limitano in alcun modo l'interpretazione delle norme, rimessa ai magistrati. Quindi, l'autonomia di applicazione e interpretazione delle regole sulle nuove forme di celebrazione del processo, da remoto o a trattazione scritta, è rimessa ai singoli capi degli uffici e, in ultima analisi, alla discrezionalità interpretativa dei giudici, nel rispetto del dettato costituzionale che vuole il giudice soggetto solo alla legge, ai sensi dell'art. 101 Cost. Sul punto, le linee guida locali, emanate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett d) del D.L. 18/2020, e i protocolli, rappresentano un elemento di raccordo, tra tutti gli attori del procedimento, per la definizione in dettaglio dell'organizzazione dell'ufficio e dei comportamenti processuali da adottare nell'utilizzo delle nuove applicazioni tecnologiche ammesse e messe a disposizione, anche per quanto riguarda la trattazione scritta.

Pertanto, sta alla sensibilità dei singoli giudici applicare i protocolli in raccordo con i principi indefettibili che governano ogni fase del processo.

b) Il valore dei protocolli come buone prassi codificate.

Il tutto, pertanto, dovrà essere concepito e interpretato secondo i valori costituzionali in gioco.

L'organizzazione degli uffici giudiziari, finalizzata alla migliore efficienza ed efficacia dell'azione giudiziaria, richiama immediatamente l'applicazione del principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) che, sempre più, nell'elaborazione culturale e normativa, si ritiene debba contribuire, con altri principi, a costituire il quadro costituzionale di riferimento per l'esercizio complessivo della giurisdizione, anche con riferimento al canone della trasparenza che da esso immediatamente discende.

In questo ambito, le buone prassi meritano di essere considerate come declinazioni di principi e valori costituzionali di riferimento. Il governo dell'amministrazione della giustizia, per esempio, su cui il

Consiglio Superiore della Magistratura, anche prima di questo momento emergenziale, ha inteso tenere vivo un *focus*, trova la sua massima espressione nel riparto di competenze costituzionali fra magistratura e potere esecutivo richiamato dall'art. 110 Cost., e rappresenta la risposta alla complessità del mondo giudiziario ed alle istanze di giustizia che, direttamente o in via mediata, scaturiscono dal territorio (uffici giudiziari, realtà professionali, enti locali, università, istituzioni pubbliche e private)⁵.

In altro ambito, le buone prassi codificate si inseriscono nel solco del costante sforzo della magistratura di assicurare il pieno rispetto del vincolo costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.) che, allo stato attuale, anche in situazioni di normalità, non trovano sufficiente ed adeguata risposta nella legislazione processuale e nell'impiego, purtroppo sempre più contingentato, delle risorse (soprattutto in termini di copertura degli organici di magistratura e personale amministrativo), chiamando la dirigenza degli uffici giudiziari ad uno sforzo aggiuntivo sussidiario o a volte surrogatorio, in termini di organizzazione non solo dell'ufficio ma, soprattutto, del processo, finalizzato alla razionalizzazione delle risorse per il conseguimento del risultato processuale utile della decisione irrevocabile nel merito. In proposito, Marina Tavassi, presidente della Corte d'appello di Milano, ha già lanciato un campanello di allarme nel corso della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario del 2020, sottolineando l'irragionevolezza di scelte che consentono uno scoperto di circa il 30% di risorse umane in un ufficio metropolitano e in un territorio densamente popolato, attestandosi su livelli ben superiori a quelli della media nazionale, pari a poco più del 20%.

In altra e non meno rilevante ottica, i valori costituzionali nel loro complesso, e l'interazione con le fonti sovranazionali in continua evoluzione, pretendono che i temi della ragionevole durata e della efficienza finiscano per non mettere in secondo piano il tema della qualità del servizio e del giusto processo, con tutte le implicazioni di autonomia e indipendenza del giudice che esso comporta. La logica della cooperazione stabile, nel rispetto delle rispettive responsabilità istituzionali e delle

⁵ V. sul tema, delibera del CSM 7.7.2016 - *Dalle buone prassi ai modelli- una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani*

specifiche competenze, aumenta la motivazione dei diversi attori a raggiungere risultati soddisfacenti, anche attraverso una parziale ridefinizione dei propri obiettivi e ad una concertazione con gli altri attori, favorendo un più efficace raggiungimento di soluzioni comuni e, dunque, qualitativamente in grado di fornire la decisione giusta, rapida e nel rispetto delle garanzie difensive (art. 24 Cost.) e delle forme rituali in uso, tese a mantenere il carattere solenne del processo.

Dovendo dare una definizione dei protocolli, la locuzione *soft law*, prestata dall'esperienza anglosassone, risulta la più appropriata, poiché nel linguaggio giuridico indica norme prive di diretta efficacia vincolante. La ragione del ricorso a norme del genere sta nella esigenza di creare una disciplina flessibile, in grado di adattarsi alla rapida evoluzione che caratterizza certi settori della vita economica o sociale, oppure di recepire all'interno dell'ordinamento norme di *soft law* emanate da organizzazioni internazionali. Nel campo processuale, ove la scansione dei modi e dei tempi di attuazione di ogni singola fase del procedimento è molto importante, non è sufficiente che tale regolamentazione sia frutto di una concertazione tra gli attori del foro, ma occorre che essa si raccordi ai principi che governano il giusto processo e, pertanto, sia in grado di esprimere la ragione fondante delle norme processuali regolatrici dei singoli procedimenti.

Pertanto, in tanto i protocolli potranno ritenersi vincolanti, in quanto essi si raccorderanno direttamente ai principi e ai valori di fondo che regolano il procedimento giudiziario cui si riferiscono.

c) Le criticità.

E' da sottolineare, in proposito, che Marina Tavassi, presidente della Corte d'appello di Milano, ha registrato perplessità, tra gli avvocati penalisti, circa la celebrazione dell'udienza penale da remoto, con giudici posti in una aula virtuale in luogo dell'aula d'udienza, proprio in ragione della necessità di mantenere il carattere solenne dell'udienza pubblica.

Tali perplessità, invero, si sono da ultimo cristallizzate in una nota della Giunta della Unione delle Camere Penali del 31 marzo 2020 che non vede come il processo da remoto, e le successive indicazioni date dal CSM e dal CNF, si possano coordinare con il testo attuale del D.L. n.18 del

17.3.3030 in tema di misure emergenziali, e con le norme attuali ivi richiamate che prevedono la videoconferenza solo in determinate ipotesi, già normate, ove la partecipazione a distanza è prevista solo per l'imputato, l'indagato e il condannato detenuti, o soggetti sotto copertura, e che il Pubblico Ministero e il Giudice siano locati solo ed esclusivamente nell'aula di udienza, come previsto ai commi 3,4 e 5 dell'art. 146 bis disp. att. c.p.p. del d. lgs 28.7.1989, n. 271, e non in una "aula virtuale" con magistrati dislocati altrove. Si sollecita, pertanto, almeno per il dibattimento, il mantenimento della "sacralità dell'udienza" con misure assimilabili alla udienza in videoconferenza, così come già prevista nell'art. 146 bis disp. att. c.p.p., con la presenza in aula del collegio giudicante e di chi voglia parteciparvi, riservando la modalità da remoto, al limite, alle udienze di convalida degli arresti e dei fermi, ovvero alle udienze preliminari innanzi al GUP, ove la normativa sulla videoconferenza deve essere comunque applicata in quanto compatibile.

Angela Scalise, consigliere della Corte d'appello di Milano, sezione penale, rileva che, in ogni caso, il problema attuale, nel settore penale, è dato dalla mancata dematerializzazione dei fascicoli, cui si dovrebbe provvedere quanto prima. Sempre restando nell'area penale, Fabrizio Ventimiglia, avvocato penalista del foro di Milano, vede nella celebrazione del processo da remoto, con la predisposizione di una "aula virtuale", il futuro della giustizia penale, con il solo rischio che il controesame, in sede dibattimentale, perda la sua portata, ma con l'indubbio vantaggio di un risparmio di spesa per la registrazione e trascrizione dell'udienza, che non dovrà più essere svolta in presenza di un tecnico, ma avverrà in modo automatico, con successiva trascrizione scritta.

Più in particolare, degna di menzione appare la previsione racchiusa nel protocollo d'intesa per le udienze da remoto adottato dal Tribunale di Brescia, la quale prevede che la partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

Si registrano pertanto più voci, a favore o contro il rito da remoto, soprattutto nel campo penale.

d) Il procedimento classico a confronto con il procedimento da remoto.

I tempi per la celebrazione di ogni singolo processo, celebrato in forma classica o da remoto, comunque, si allungano, e ciò in ragione delle problematiche legate al distanziamento sociale nel primo caso, e alle difficoltà tecniche, nell'altro caso.

Sotto il profilo dei tempi da assicurare a ogni singolo processo, risulta di interesse il fatto che la Corte d'appello di Brescia, presieduta da Claudio Castelli, antesignano dell'innovazione nel campo della giustizia penale e civile, ha sancito la fissazione di non più di tre processi penali nell'arco di un'ora, anche se celebrati da remoto, in modo da garantire comunque il distanziamento sociale nell'aula d'udienza, ove venga scelta questa opzione. Simili disposizioni si trovano nelle istruzioni date, nel campo civile societario, da Angelo Mambriani, presidente della sottosezione societaria del tribunale della impresa di Milano, che ha indicato in mezz'ora lo spazio temporale da osservare nella fissazione del calendario delle udienze, e ciò in ragione dell'alta affluenza di parti e difensori che comporta il processo societario; in materia societaria, però, nutre molte perplessità sul fatto che il processo civile societario possa celebrarsi da remoto, allo stesso modo in cui in passato si è dimostrata fallimentare la gestione del processo scritto e autogestito dai difensori, posto che la presenza delle parti innanzi al giudice, quanto meno alla prima udienza, favorisce il raggiungimento di complessi accordi transattivi, spesso diretti dal giudice, nella misura del 50% dei casi.

Altre perplessità sull'abbandono della forma classica si riscontrano nel territorio della giustizia minorile. Maria Carla Gatto, presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano, in particolare sottolinea la valenza educativa del procedimento penale, al quale partecipano anche i genitori e i servizi sociali, nonché i giudici onorari con le loro professionalità specifiche e con le diverse appartenenze di genere, che non può essere conseguita nella "aula virtuale"; nel campo della giustizia civile minorile, l'ascolto del minore in una situazione non protetta, come pare non poter ancora garantire l'udienza da remoto, rischia invece di togliere genuinità alla dichiarazione del minore, certamente influenzabile dalla vicinanza con la persona adulta che potrebbe condizionarne sia i comportamenti che le dichiarazioni.

Problemi maggiori si riscontrano nei procedimenti con più parti, sempre in relazione al tempo e alla complessità di trattazione che i procedimenti da remoto normalmente richiedono, come riferito da Roberto Bichi, presidente del Tribunale di Milano. Tale sentire proviene dalla recente esperienza del Tribunale di Milano, sezione direttissime penali, soprattutto per quanto riguarda la celebrazione di un processo con più imputati, e da Andrea Pirola, magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF) presso la Corte d'appello di Milano, il quale ha rilevato che, in relazione ai procedimenti da remoto sino ad oggi celebrati per le convalide del Mandato di Arresto Europeo (MAE) e per l'esecuzione dell'extradizione, che riguardano quindi una sola parte della materia penale ritenuta urgente, è risultato persino arduo gestire da remoto più di un procedimento penale al giorno, data la difficoltà di reperire cancellieri in grado di assistere il giudice in tale modalità operativa: tutte valutazioni che Giuseppe Ondeï, presidente vicario della Corte d'appello di Milano, invece, ritiene tecnicamente superabili nel tempo con l'esperienza acquisita sul campo.

e) Il valore della dialettica tra gli attori del processo instaurata dai protocolli sull'udienza da remoto.

Nella breve esperienza maturata sino ad oggi negli uffici lombardi, all'interno dei quali la pandemia si è inizialmente diffusa in maniera preoccupante, l'ufficio della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, composto da oltre 100 sostituti procuratori, in via del tutto autonoma, ha consentito sin dall'inizio il lavoro da remoto ai magistrati e a parte del personale assistente, secondo un criterio di turnazione e di personali necessità. Per quanto riguarda la gestione delle udienze da remoto non risulta che in sede applicativa siano stati sollevati rilievi sulla bontà delle soluzioni praticate sotto il profilo dell'osservanza delle garanzie di difesa e del giusto processo, anche per quanto riguarda l'interlocuzione riservata al difensore e all'imputato da remoto, ovvero la presenza di un interprete, qualora richiesta.

L'avv. Vinicio Nardo, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano (COA), con lucida sintesi ha individuato il punto debole delle norme emergenziali sul processo da remoto, laddove esse

vanno a incidere esclusivamente sui soggetti più deboli della catena, vale a dire gli arrestati, i fermati o gli imputati detenuti nei confronti dei quali si prospetta la scadenza dei termini per le misure personali irrogate, o comunque l'urgenza di procedere, se non ostacolata da un coimputato. In più, la strumentazione tecnica messa sino ad oggi a disposizione per l'udienza da remoto appare destrutturata e non adatta alle esigenze del processo penale. E riguardo alle linee guida e protocolli che saranno emanati per il periodo a seguire, occorrerà verificare se essi prevedranno che il processo da remoto possa attivarsi "in automatico" per l'imputato detenuto, salvo suo espresso diniego, ovvero solo previo assenso di quest'ultimo. In ogni caso, la discrasia dell'attuale sistema è contrassegnata dal fatto che l'imputato in stato di detenzione, sino ad oggi, risulta l'unico destinatario del processo da remoto, nonostante sia in una posizione di obiettiva minor difesa. È timore dell'avvocatura, pertanto, che le misure emergenziali prevedenti l'udienza telematica pongano le basi per una regola valida per tutti gli imputati detenuti, e da questo deriva la necessità di assicurare che esse abbiano valore temporaneo, dovendosi poi rientrare nei binari ordinari, posto che la normativa originata dalle passate emergenze legate al terrorismo e alla criminalità di stampo mafioso e in materia ambientale, storicamente, hanno lasciato numerosi elementi problematici e tracce negative nell'ordinamento processuale e penitenziario.

In questo pessimismo di fondo può aprirsi uno spiraglio, grazie a un ottimismo ingenerato dalla volontà di agire e di non fermare la giustizia. L'atteggiamento ostativo manifestato dall'avvocatura penale con riguardo al processo da remoto potrebbe, infatti, mutare là dove il legislatore si determinasse a prevedere, dopo un periodo di sperimentazione e di miglioramento degli applicativi informatici messi a disposizione, il procedimento penale da remoto per gli indagati o imputati non soggetti a misure detentive, come anche per svolgere i patteggiamenti, per acquisire sommarie informazioni testimoniali, con un apparato tecnologico che garantisca che le attività si svolgano in ambiente protetto.

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano, Francesco Greco, si dichiara assolutamente favorevole sia alle udienze da remoto che alle indagini da remoto, nel convincimento che il *coronavirus* metterà

finalmente da parte il “mondo dei dinosauri”, popolato da soggetti analogici, innamorati delle carte, rimasti ai margini del mondo digitale. Il tema che si deve affrontare oggi, seriamente, riguarda piuttosto come ricostruire l’Italia dopo la pandemia il più velocemente possibile, con visioni ampie, simili a quelle dimostrate dai nostri padri della Costituzione e dallo stesso codice Rocco, ancora valido nel suo impianto di fondo.

Pertanto, rispetto a tutto un mondo da rifondare, anche dal punto di vista sociale ed economico, la videoconferenza penale e la concessione di amnistie, attuale terreno di battaglia delle camere penali, restano su un piano marginale, perché in realtà tutto l’apparato della giustizia, se vorrà restare in vita, dovrà essere ripensato e digitalizzato, considerando che in un prossimo futuro un semplice algoritmo sarà capace di prevedere, nel 99% dei casi, l’esito di un giudizio penale o civile di media difficoltà. Pertanto, il processo da remoto o in videoconferenza, già avviato dal *coronavirus*, non si può bloccare, come non si possono bloccare le indagini penali gestite in forma digitalizzata. I testimoni e gli indagati o imputati potranno essere sentiti da remoto nei locali della questura vicina ai luoghi in cui essi si trovano, con tutte le garanzie richieste e minore dispendio di spese e di tempo.

Vero è che il collegamento da remoto e la trattazione scritta sono risultati utili, in questo periodo di fermo tecnico quasi totale, anche per i consulenti tecnici, laddove era per loro possibile operare senza dovere effettuare sopralluoghi. Nel campo civile, Michele Piva, CTU iscritto all’albo del Tribunale di Milano, ha portato a termine i suoi incarichi peritali nei tempi assegnati, confrontandosi da remoto con i Ct di parte, con successivo scambio di note scritte, senza alcuna forma di opposizione da parte dei difensori. Nel processo civile, in questo breve lasso di tempo, i difensori hanno invece optato per i rinvii dell’udienza civile o per la presentazione di conclusioni scritte, ove possibile, in luogo della discussione in udienza da remoto, come confermato da Irene Formaggia, presidente di sezione civile della Corte d’appello di Milano. Sembra, infatti, che gli avvocati civilisti abbiano privilegiato il rinvio dell’udienza fissata allorché non sia stato possibile procedere con la trattazione scritta, in quanto non avvezzi all’utilizzo della strumentazione tecnica messa a

disposizione dal DGSIA, stante l'impedimento a recarsi in ufficio o ad essere in questo assistiti all'interno dei loro uffici.

In materia civile, i presidenti del Tribunale e della Corte d'appello di Milano riferiscono che il sistema di riunione da remoto è stato utilizzato, proficuamente e intensamente, dai giudici civili per le riunioni camerale collegiali e per le riunioni di sezione, senza alcun particolare problema tecnico, lasciando a ciascun componente del collegio la scelta discrezionale di come presenziare alla camera di consiglio, virtualmente o di persona.

Per il presidente del Tribunale di Milano, Roberto Bichi, è prevedibile, dunque, che il sistema digitale di udienza a distanza, una volta rodato, trovi maggiore facilità applicativa sul piano del giudizio civile, già da tempo altamente telematizzato, mentre sul piano penale e dell'ufficio del Giudice di Pace si pone il problema preliminare della digitalizzazione degli atti, non ancora compiuta, e dell'accettazione dell'udienza virtuale da parte del foro penale. Questa breve esperienza, pertanto, dimostra che quando la dialettica interna a un ufficio si sviluppa in un ambiente già digitalizzato, il recepimento di nuove forme di comunicazione e di scambio per via digitale è favorito da un atteggiamento di maggiore disponibilità ad accettare nuove sfide. Mentre per il procedimento penale, non ancora digitalizzato, la scelta ponderata di ridurre al minimo le udienze da remoto, effettuata soprattutto nel distretto della Corte d'appello di Brescia, deriva dal fatto che allo stato si tratta di un sistema fruibile, ma ancora "farraginoso", come dichiarato di recente dal presidente Claudio Castelli⁶.

e) I problemi da risolvere sul piano organizzativo in generale.

I problemi da risolvere prima di cantare vittoria in ordine all'utilità, al tasso di gradimento e al grado di affidabilità di modalità operative alternative che consentano la celebrazione del processo in un'aula virtuale, come si è visto, sono molti e a volte ardui sul piano tecnico. La udienza virtuale, per il momento, non è equiparabile in tutto e per tutto all'udienza reale, e su questo aspetto occorrerà trovare soluzioni tecniche più soddisfacenti, almeno per preservare i connotati di garanzia e sacralità

⁶ V.C. Castelli, *a Brescia udienze in "call" sono eventuali*, Il Dubbio, 3 aprile 2020, *online*

richiesti da più parti. Per le camere di consiglio da remoto, invece, urge risolvere il problema della garanzia di segretezza.

Non è da sottovalutare, infatti, il *punctum dolens* dell'intero sistema sinora scelto, e ben sottolineato da Enrico Consolandi, presidente della sezione civile del Tribunale di Brescia, pioniere del processo civile telematico presso il Tribunale di Milano, con riguardo alla celebrazione del processo o delle adunanze da remoto. Sinora gli applicativi presi in prestito dal DGSIA non assicurano la completa riservatezza della c.d. "stanza virtuale", nel senso che ciascun componente può registrare in proprio la seduta; in più, essi sono concepiti per un controllo dall'alto, da parte dell'organizzatore della "stanza virtuale", che certamente non si attaglia all'organizzazione della giustizia, soprattutto civile, improntata sulla riservatezza del processo e sulla segretezza della camera di consiglio.

Si è avuto modo di constatare che, a volte, per inspiegabili ragioni, i "personaggi e interpreti" che dovrebbero entrare in scena non riescono ad entrare nella stanza virtuale o, peggio ancora, possono rientrarvi a loro piacimento, oppure che lo stesso giudice, che dovrebbe stare al comando, non riesce più a rientrarvi: scherzi del giudizio telematico. In più, risulta difficile concepire una organizzazione dell'udienza telematica senza prevedere che anche il cancelliere possa organizzare la sessione e assistervi da remoto, quanto meno nella fase preparatoria, per la comunicazione degli avvisi e per lo "scarico" amministrativo dell'attività svolta. In proposito, si propone di ovviare a tali inconvenienti, di ordine tecnico e amministrativo, mediante l'utilizzo di applicativi speciali e idonei allo scopo, in modo da consentire ai funzionari di cancelleria, ad esempio, il deposito dei provvedimenti giurisdizionali inviati da remoto, altro punto problematico del sistema avviato. Il che non è di poco conto, posto che la funzione di certificazione assegnata dall'ordinamento all'ufficio del cancelliere non è fungibile, né tantomeno demandabile al giudice che governa l'udienza o deposita i provvedimenti, soprattutto nel campo penale od ove è prevista la pubblica udienza.

In questa fucina di idee nate dall'esperienza emergenziale del momento, una cosa è certa: al di là delle scelte rituali che si adotteranno sul piano tecnico, solo il tempo darà modo di verificare se, effettivamente, il processo da remoto, con l'introduzione di modelli applicativi idonei allo

scopo, consentirà di salvaguardare il principio di immediatezza, oralità e concentrazione del processo, civile e penale, nel suo senso più autentico. E in tale ottica si pone Alberto Tedoldi, professore ordinario di diritto processuale civile presso l'università di Verona, con una esperienza professionale maturata nel foro di Milano, del tutto favorevole a una virtuosa sperimentazione del processo civile da remoto, piuttosto che a un odioso ritorno ad un processo scritto, con il rischio di trovarsi di nuovo - come in passato - nelle nebbie di interminabili processi, dove il dominio delle carte fa perdere la realtà degli accadimenti.

Non può, infine, sottacersi come, nel tentativo di osservare e catalogare le prassi innovative sino ad oggi adottate dagli uffici giudiziari dell'area più colpita dal *coronavirus*, quella inerente alla organizzazione del processo penale risulti, ancora una volta, la macroarea più fertile in tema di identificazione di nuovi modelli organizzativi nel rispetto dei principi costituzionali del diritto di difesa e del giusto processo, validi pertanto per applicazioni future e allargate. Difatti, già in passato, con particolare riferimento all'attività degli uffici di Procura, alle prese con l'esigenza di assicurare, pur con risorse ridotte, il buon andamento dell'ufficio, si è rilevata una adeguata risposta all'imponente richiesta di giustizia della collettività, attraverso buone prassi innovative e che sappiano massimizzare l'apporto innovativo dell'informatizzazione per concretizzare il principio di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.). L'organizzazione dell'ufficio della Procura di Milano, in questo, è un esempio.

E' prevedibile, dunque, che le buone prassi che si instaureranno in un campo ove massima è l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa e del giusto processo, nonché la "sacralità dell'udienza", funzioneranno da elementi di traino per l'evoluzione del processo verso nuove e valide forme di "rappresentazione".

III. Note conclusive.

Questo veloce e sommario sguardo sul processo ai tempi del *coronavirus*, per quanto non esaustivo e ristretto all'osservazione, del tutto frammentaria, di quello che è stato possibile approntare in una piccola parte del territorio nazionale – comunque la più colpita dalla pandemia - consente di trarre una preliminare conclusione.

Nel momento concitato che si sta vivendo, con l'apprensione di dovere amministrare la giustizia pur mantenendo le debite distanze interpersonali, si coglie una forte spinta a elaborare buone prassi di gestione del processo a distanza che, per reggere il confronto con i riti processuali classici, che però non garantiscono un adeguato distanziamento sociale, e già solo per questo allungano i tempi di celebrazione del singolo processo, devono comunque porsi in diretta declinazione dei principi costituzionali che orientano l'esercizio della giurisdizione (art. 24, 97, 110, 111, 112 Cost.).

Pertanto, anche in un periodo di crisi, quale quello che si manifesta per effetto della pandemia Covid 19, le buone prassi ritenute meritevoli di attenzione, in quanto caratterizzate da efficacia e validità giuridica, per diventare un modello processuale alternativo dovranno essere valutate sulla base di plurimi parametri, tra loro equivalenti, che abbiano come obiettivo la efficienza nel solco delle garanzie costituzionali del giusto processo.

Tra questi parametri rilevano certamente, e congiuntamente, il tasso di innovatività e creatività, di attività di programmazione e progettazione degli interventi, di riproducibilità e trasferibilità in altri contesti territoriali, di sostenibilità nel tempo, anche a livello di costi dell'iniziativa, e di capacità di coinvolgimento orizzontale e verticale (*mainstreaming*). Solo in seguito a tale apprezzamento di efficacia ed adesione ai valori costituzionali inerenti il principio del giusto processo, il sistema relativo all'amministrazione della giustizia potrà concepire il passaggio da una situazione emergenziale a una situazione di normale operatività, pur mediante strumenti tecnologici alternativi di conduzione del processo "a distanza".

Dalle buone prassi nate a livello locale nei Tribunali e nelle Corti di merito, già in gran parte telematizzati (a differenza della Corte di cassazione che, invece, dovrà necessariamente accelerare il processo di

telematizzazione della sua attività, ancora in fase di sperimentazione e studio), potranno quindi svilupparsi modelli processuali alternativi che consentano: 1) di raccogliere per materie, obiettivi e linee organizzative le buone prassi vigenti, così da costituire un *vademecum* per gli uffici che, consultandolo, potranno trovare i riferimenti per le prassi da replicare o da cui comunque trarre spunto, anche in relazione alla dimensione dell'ufficio di riferimento, così da potersi ipotizzare spontanei "gemellaggi" – virtuali o effettivi – fra uffici omologhi; 2) di delineare alcuni "modelli", intesi come schemi di prassi che hanno già raggiunto una diffusività ed una replicabilità tale da farne un sicuro riferimento per una buona organizzazione dell'ufficio; 3) di costituire la base, allo stato, per una più completa e strutturata manualistica delle migliori prassi, che deve mirare a delineare analiticamente lo schema del singolo modello, supportato da una analisi e da uno studio (statistico, tecnico, giuridico, informatico) che lo renda facilmente applicabile alle diverse realtà giudiziarie e territoriali.

Si tratta di un obiettivo che richiederà, comunque, l'apporto di risorse e professionalità specialistiche - eventualmente da reperire attraverso strumenti convenzionali con soggetti esterni come le università - che dovranno eventualmente essere acquisite nell'ambito di una nuova fase del progetto, soprattutto sul piano degli applicativi tecnologici da implementare; in ogni caso dovrà esserci la loro pubblicazione sul portale del CSM, con la conseguente normale interazione fra uffici, nonché un'attività di supporto del Consiglio Superiore della Magistratura e, auspicabilmente, della Scuola Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, volte a realizzare di fatto la piena concretizzazione di modelli di riferimento, per arrivare a una catalogazione che preveda una denominazione comune che il CSM già oggi suggerisce agli uffici, per facilitarne la consultazione, la stabilizzazione evolutiva e l'esportazione. Ed invero, in tal senso, si pongono le risoluzioni del CSM del 26 marzo 2020 e del CNF del 27 marzo 2020. Il Ministero della Giustizia, inoltre, sarà coinvolto nella digitalizzazione dell'attività, soprattutto amministrativa, e nella scelta dei migliori applicativi.

Le difficoltà da superare, in proposito, non sono di poco conto. Enrico Consolandi, presidente di una sezione civile del Tribunale di

Brescia, insiste soprattutto sul fatto che, a monte, perché il sistema possa funzionare con efficienza attraverso sistemi di collegamento da remoto, occorre risolvere il problema del funzionamento delle cancellerie con tale modalità, che consenta ai funzionari di lavorare in sicurezza e con alto tasso di produttività ed efficienza, e questo rilievo è certamente da condividere e da indicare come prima barriera da abbattere. Gli stessi sperimentatori del procedimento celebrato da remoto, anche penale, si ritengono soddisfatti sul piano delle garanzie sino ad oggi predisposte e nei fatti salvaguardate, ma insoddisfatti sul piano dell'assistenza tecnica e amministrativa ricevuta, non garantita neanche dal DGSIA nel corso dell'udienza da remoto, come fatto pervenire agli uffici in una recente nota. Non si tratta, pertanto, di aumentare l'organico amministrativo della giustizia, bensì di rendere possibile una modalità alternativa e agile di lavoro a distanza sotto il profilo tecnico e amministrativo.

A tal fine, pertanto, è necessario attivare un meccanismo di sblocco amministrativo della normale attività processuale da remoto, in orizzontale e in verticale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dalla tecnologia e scelti dall'amministrazione giudiziaria. Soprattutto, è da augurarsi che, nel campo civile, la prassi emergenziale del processo scritto, già fallito nella recente esperienza del rito societario, non torni ad essere il cavallo di troia del futuro, a dispetto del principio chiovendiano di immediatezza, oralità e concentrazione che tutti si augurano di mantenere, invece, con le modalità di gestione del processo in video conferenza o da remoto, certamente migliorabili sotto ogni profilo tecnico e di validità giuridica.

Tutto quanto sopra, lo si sottolinea con convinzione, entrerà a far parte di un patrimonio di esperienza, unico e invidiabile, dal quale partire per sviluppare un progetto di giustizia futura, al di là dello stato di emergenza in cui le buone prassi sono germinate⁷.

Usciti dalla caverna, potremo forse vedere tutto sotto altra luce.

:

⁷ Nelle linee guida della Corte d'appello di Milano sulla gestione dei processi, pubblicate in data 10 aprile 2020, sono rinvenibili le soluzioni delle questioni penali e civili sopra accennate: http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_30355.pdf